

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott. Mauro Benvenuti
Dott. Leonardo Uliana

Treviso, 15 luglio 2021

Circolare n. 11/2021

Ai signori
CLIENTI
Loro Sedi

Oggetto: Le modalità e i termini di presentazione delle domande del contributo a fondo perduto “alternativo” del Decreto Sostegni bis (DL 73/2021).

Come anticipato dalla Circolare n. 8 dello Studio del 31 maggio 2021, l’art 1 del Decreto Sostegni bis (DL 73/2021) ha previsto l’introduzione di tre tipologie di contributo a fondo perduto:

- Contributo **automatico**: riconosciuto automaticamente e in misura pari al “contributo Decreto Sostegni” previsto dall’art. 1 del DL 41/2021;
- Contributo **alternativo**: chiamato anche “contributo Sostegni bis attività stagionali”, si distingue dal contributo di cui al primo punto perché calcolato prendendo come riferimento il periodo 01/04/2020 – 31/03/2021;
- Contributo **con finalità perequative**: legato alla riduzione del risultato economico. Le modalità operative di tale contributo devono tuttavia essere ancora definite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con il provvedimento n. 175776 del 02.07.2021, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta chiarendo le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per accedere al contributo alternativo.

Si segnala come la richiesta del contributo in esame sia conveniente principalmente per i soggetti che non hanno già beneficiato del contributo automatico previsto dal medesimo decreto. Infatti, qualora un contribuente avesse già beneficiato del contributo automatico, potrà richiedere il contributo alternativo solamente ad **integrazione di quanto già precedentemente ricevuto**.

Soggetti beneficiari e ammontare

Il contributo **spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato con ricavi per il 2019 (per i soggetti solari) non superiori a 10 milioni di euro che abbiano registrato una riduzione almeno del 30% del fatturato medio mensile per il periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2021 rispetto al periodo dal 01.04.2019 al 31.03.2020.**

L’ammontare del contributo è determinato applicando **una percentuale alla differenza tra i fatturati medi mensili** dei due periodi appena riportati. In particolare, tale percentuale, è determinata in base alla fascia di ricavi e compensi conseguiti nel 2019 ed è distinta a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al DL “Sostegni”.

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA tra il 01/04/2019 e il 31/03/2020, ai fini del calcolo del fatturato medio mensile del periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Per la nozione di fatturato si rimanda a quanto già chiarito nella circolare di Studio n. 7 del 25 marzo 2021.

Ricavi/compensi 2019	Soggetti già beneficiari del contributo "Sostegni"	Soggetti non beneficiari del contributo "Sostegni"
Non superiori a 100.000 euro	60%	90%
Superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro	50%	70%
Superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro	40%	50%
Superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro	30%	40%
Superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro	20%	30%

Per il contributo alternativo non è previsto un importo minimo erogabile, mentre l'importo massimo del contributo è fissato a 150.000 euro. Si segnala che il richiedente potrà richiedere il contributo limitatamente all'importo che, cumulato con gli altri aiuti di stato ricevuto, consente di non superare il limite previsto dalla disciplina.

Anche per tale contributo si può scegliere alternativamente l'accredito diretto in conto corrente oppure il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.

La presentazione dell'istanza

Nell'istanza deve essere indicato, compilando il quadro A del modello, l'elenco degli aiuti di Stato già ricevuti dal richiedente (a titolo di mero esempio la ricezione di altri contributi a fondo perduto ricevuti, la fruizione del credito d'imposta per canoni di locazione, l'esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU).

L'istanza può essere presentata all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario, in via telematica fino al 02/09/2021.

L'Agenzia delle Entrate verificherà la coerenza dei dati inseriti nell'istanza e qualora riscontrasse delle anomalie potrà:

- recuperare il contributo non spettante (con relativi interessi);
- irrogare le sanzioni nella misura compresa tra il 100% e il 200% del contributo indebitamente percepito.

Si ricorda che l'errata compilazione dell'istanza in ogni sua parte potrebbe comportare sanzioni anche penali.

Al fine di permetterci una più celere verifica del rispetto dei requisiti previsti, si chiede a tutti i clienti (con fatturato 2019 inferiore a 10 milioni) che intendano avvalersi dei servizi dello Studio, di fornire cortesemente i seguenti dati:

Fatturato e corrispettivi imponibili in € riferiti alle operazioni effettuate:

- nel periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020: _____
- nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021: _____

Selezionare la modalità di fruizione dell'eventuale credito:

COMPENSAZIONE TRAMITE F24

oppure

EROGAZIONE DIRETTA

Coordinate bancarie per l'accredito:

IBAN: _____

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento

Cordiali saluti.

- Studio Fiabane & Partners -